

4. DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 243/E del 15 settembre scorso, si è espressa in merito alle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2025 alla disciplina delle detrazioni fiscali per figli a carico.

In particolare, la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio spetta solo per i figli di età tra i 21 e i 30 anni (dal mese del compimento dei 21 anni fino al mese precedente al compimento dei 30), così che, in seguito, la stessa viene meno, a meno che il figlio sia disabile riconosciuto, nel qual caso la detrazione spetta senza limiti di età.

Il compimento del 30° anno di età, tuttavia, non pregiudica la possibilità di rimanere familiare fiscalmente a carico, qualora sussistano i previsti requisiti reddituali (2.840,51 euro annui o 4.000 euro per i figli under 24), perciò, pur non spettando più la specifica detrazione per figli a carico, si può comunque beneficiare delle detrazioni e deduzioni per spese sostenute nell'interesse del figlio (ad esempio spese mediche, scolastiche o universitarie) in sede di dichiarazione dei redditi.

In tal senso, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare i dati dei familiari a carico nella Certificazione Unica, anche se non spetta la detrazione per carichi di famiglia. In particolare, ai fini degli adempimenti del sostituto, l'Agenzia ricorda che nelle istruzioni alla compilazione della CU è specificato che devono essere indicati i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del sostituto, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12, TUIR, o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo.